

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta  
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **01/A/200108**

San Fior, lì 08/01/2020

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: **IL PASTICCIO (l'ennesimo) DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO**

## **GENERALITÀ**

L'art. 12-septies<sup>1</sup> del D.L. n. 34/2019 ha modificato, dal 1° gennaio 2020, le regole relative alla emissione della "**dichiarazione d'intento**" (in seguito, **DI**); in assenza delle necessarie disposizioni attuative, il quadro che ne risulta non brilla, però, per chiarezza.

Il comma 3 del citato art. 12-septies ha, infatti, previsto l'emanazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto D.L. 30 aprile 2019, n. 34, di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo delle nuove disposizioni.

Tuttavia, nonostante la legge di conversione, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 giugno 2019, n. 151, S.O., sia entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e, quindi, il termine per l'adozione del provvedimento sia scaduto già il 29 agosto del 2019, delle annunciate disposizioni attuative ancora non c'è traccia.

Ad evitare equivoci, occorre subito avvisare che **l'obbligo**, per chi intende effettuare acquisti in sospensione d'imposta, **di effettuare la preventiva trasmissione telematica** della Dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate, **non è stato toccato**.

Neppure risultano modificati il modello di DI e le relative istruzioni (che risalgono alla RISOLUZIONE N. 120 / E del 22/12/2016).

## **LE MODIFICHE IN DETTAGLIO**

**Eliminazione degli obblighi di consegnare al fornitore la copia della DI e di riepilogo della stessa nella dichiarazione IVA annuale.**

Le cessioni e le prestazioni ai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta sono possibili a condizione:

<sup>1</sup> L'art. 12-septies è rubricato: "*Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto*"!

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. <b>La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. <b>Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute</b></b></p>	<p>c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. <b>Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione</b></p>

Dal testo emendato si ricava che sono stati eliminati gli obblighi di:

1. **consegna**, da parte dell'esportatore abituale al proprio fornitore o prestatore, **della dichiarazione di intento e della rispettiva ricevuta di presentazione** rilasciata dall'Agenzia delle entrate;
2. **riepilogo nella dichiarazione IVA annuale dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento (non) ricevute.**

La previsione, inserita nel corpo del nuovo testo, dell'obbligo di indicare nelle **fatture emesse** "gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione":

- I. da un lato **non costituisce affatto una novità** (essendo già previsto nel comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. n. 746/1983, ora abrogato);
- II. dall'altro, fa rientrare dalla finestra ciò che è stato espunto dalla porta, in quanto la dichiarazione deve essere comunque portata a conoscenza del fornitore (ma chi gliela dovrà "comunicare" se non il proprio cliente!?!).

Per quanto sub I., è utile ricordare come *gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione* dovrebbero trovare collocazione nello specifico campo "**causale**" della sezione "**dati generali**" della fattura elettronica e non all'interno delle singole linee di dettaglio dei prodotti venduti.

Per quanto sub II., corre l'obbligo di osservare come nel cassetto fiscale di ciascun operatore sia contenuta evidenza delle DI emesse e ricevute, come qui di seguito esemplificato; forse, l'Agenzia delle Entrate pensa che questo sia sufficiente!

Il percorso, dopo aver effettuato l'accesso nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate, è il seguente: → Consultazioni → Cassetto Fiscale → Comunicazioni → Dichiarazioni di Intento – destinatario.

Dalla pagina sottoriprodotta è possibile recuperare la prima parte (11 cifre) e la seconda parte del numero di protocollo della DI.

The screenshot displays the 'Cassetto fiscale personale di SRL' interface. The main section is titled 'Dichiarazioni di Intento - destinatario' and features a year selector for 'Annualità disponibili' with options for 2020, 2019, 2018, and 2017. Below this, there is a section for 'Identificativi telematici delle dichiarazioni presentate per l'anno 2020'. An inset window shows the 'Dati Identificativi del soggetto' for a specific declaration (Dichiarazione n. 12, 3 - 0000002 del 19/12/2019 altro soggetto). The data includes: 'SRL Codice Fiscale 0...', 'Natura giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (02)', and 'Partita IVA 0... 9 attribuita il...'.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta  
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
Dottori commercialisti e Revisori contabili

In effetti, le indicazioni così reperite non sono del tutto sufficienti.

Infatti, il protocollo riportato nel cassetto fiscale non è completo, perché la funzione di verifica della DI presente nel sito dell'AdE esige l'indicazione della prima parte del Protocollo dichiarazione d'intento **come composto di 17 cifre** (e non di 11, come, invece, risulta dal cassetto fiscale).

Ma, a saperlo prima, si può ovviare alla lacuna, anteponendo al protocollo indicato nel cassetto fiscale la data nel formato AAMMGG (anno, mese, giorno – per esempio, 200108).

Verifica ricevuta dichiarazione di intento

Questa funzione consente di effettuare il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento inserendo i dati richiesti, contenuti nella ricevuta telematica. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente presentata".

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567)
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001)

Inserire i dati per la verifica

Protocollo dichiarazione d'intento (prima parte, 17 cifre):

Progressivo dichiarazione d'intento (seconda parte, 6 cifre):

Anno dichiarazione:


Codice fiscale dichiarante:

Scegli destinatario

Dogane

Codice Fiscale

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.

 [audio](#)  
[altra immagine](#)  
[altro audio](#)

Codice di sicurezza:



In definitiva, quali sarebbero le decantate *semplificazioni*?

Non certo l'eliminazione dell'obbligo di **consegna**, da parte *dell'esportatore abituale* al proprio fornitore o prestatore, **della dichiarazione di intento e della rispettiva ricevuta** di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

**L'eliminazione dell'obbligo di riepilogare nella dichiarazione IVA annuale** i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento (non) ricevute?

Mah! Per il momento va preso atto di come nelle bozze della Dichiarazione annuale Iva 2020 (per il 2019) venga ancora riproposto il Quadro VI "Dichiarazioni di Intento ricevute". Quindi, se ne riparerà per il 2021!

## **Modifica delle sanzioni**

Non poteva certo mancare il ritocco **delle sanzioni**; infatti, il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è stato sostituito dal seguente:

«4-bis. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».



Quindi, la sanzione per il fornitore che emette la fattura senza l'applicazione dell'IVA senza aver previamente verificato la trasmissione della DI del cliente, che precedentemente era prevista in misura fissa tra 250 e 2.000 euro, è ora stabilita tra il **100 e il 200 per cento dell'imposta**.

Ne consegue, per le operazioni di importo elevato (come di solito sono quelle in sospensione d'imposta), un sensibile aggravamento delle sanzioni.

## **Abrogazione dell'obbligo di annotazione nell'apposito registro (c.d. registro protocollo export)**

Infine, l'art. 12-septies, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, **ha abrogato** il secondo comma dell'art. 1 lett. c) del DL 29-12-1983 n. 746, che così disponeva:

### **testo abrogato:**

"2. ... La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere **progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa**".



Almeno una cosa dovrebbe essere chiara: l'eliminazione dell'obbligo per il fornitore di:

1. rinumerare le dichiarazioni d'intento (non) ricevute;
2. registrare le dichiarazioni d'intento (non) ricevute nel registro "protocollo esportatori".

Altrettanto dovrebbe valere per l'esportatore abituale, ma il condizionale è d'obbligo.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

## IN CONCLUSIONE



Per quanto precede, fino all'emanazione delle disposizioni attuative, prudenzialmente è meglio **continuare come prima**, nonostante le tanto decantate "semplificazioni".

Ancora una volta viene in mente il famoso verso di Ovidio: *Parturient montes, nascetur ridiculus mus!*

~~~~~

Causa la novità e la particolare complessità della materia trattata, la presente circolare informativa potrebbe contenere errori o imprecisioni; pertanto, il suo contenuto, che l'autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune.

Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.

GiAn

Documento in fase di trattamento redazionale, suscettibile di modifiche